

Allegato 1



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

SETTORE V

ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PUBBLICA – P.I.P. – ATTIVITA' ECONOMICHE – POLITICHE COMUNITARIE
CONSERVAZIONE PATRIMONIO – SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA – AGRICOLTURA – PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI CIMITERIALI – CANILE E RANDAGISMO
(Sportello Unico per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture)

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO UBICATO IN CONTRADA "CHIANCA" PER LA DURATA DI ANNI TRE

Art. 1 – Normativa di riferimento

D.P.R. 8.02.1954 n. 320, recante "Regolamento di polizia veterinaria".

Legge 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i., recante "Interventi per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo".

L.R. 25.02.2010 n. 4, art. 44, recante "Divieto conferimento animali".

Ordinanza Ministeriale 21.12.2001, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e dei gatti".

Ordinanza Ministeriale 24.12.2002, recante "Proroga O.M. 21.12.2001".

Ordinanza Ministeriale 16.01.2004, recante "Proroga O.M. 24.12.2002".

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del canile sanitario-rifugio intercomunale Salice Salentino/Guagnano (chiamato d'ora in poi con il solo nome di "canile") ai sensi dell'art. 9, c. 4, e dell'art. 14, c. 2-bis, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i. .

I compiti in capo all'aggiudicatario e le modalità di espletamento degli stessi sono meglio specificati negli articoli a seguire.

Art. 3 – Luogo dell'appalto

Il canile interessato dall'appalto è ubicato in agro di Salice Salentino, Provincia di Lecce, alla località "Chianca".

Il Canile, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., deve garantire buone condizioni di vita per i cani, deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e deve essere sottoposto al controllo sanitario del Servizio Veterinario della A.S.L. LE (chiamato d'ora in poi con il solo nome di "Servizio

ASL”) che ha, comunque, l’obbligo di garantire adeguata assistenza sanitaria al canile, ricorrendo al servizio di pronta disponibilità, così come previsto dall’art. 8, c. 3, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i. .

Il Canile è tanto “canile sanitario”, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i., quanto “canile rifugio”, ai sensi dell’art. 9 della stessa, predetta L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i. .

Il “canile sanitario” rappresenta la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tale struttura i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all’art. 2, c. 5, della L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i. . Presso il “canile sanitario” i cani stazioneranno per il periodo di 60 (sessanta) giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma dell’art. 6, c. 3, della predetta L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i., previo trattamento profilattico.

Nel “canile rifugio” trovano accoglienza i cani provenienti dai “canili sanitari” che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

Il canile ha una ricettività massima di n. 100 (cento) posti, di cui n. 40 come “canile sanitario” e n. 60 come “canile rifugio”.

Esso deve ospitare tutti gli animali per cui sussiste l’obbligo di custodia da parte del Comune di Salice Salentino (chiamato d’ora in poi con il solo nome di “**Comune**”), e, in generale, deve assolvere alla funzione primaria di cui all’art. 84, c. 1, del D.P.R. 8.02.1954 n. 320, nonché alle funzioni di cui alla L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i. e alla L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i. .

Art. 4 – Caratteristiche dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario deve possedere, alla data di scadenza del Bando di Gara, le caratteristiche previste dall’art. 9, c. 4, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i., ovvero deve essere ente o associazione riconosciuta e iscritta all’ “Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali”, istituito presso la Regione Puglia ai sensi dell’art. 13 della predetta L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i. .

Art. 5 – Compiti dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario, in generale, deve garantire la gestione del canile comunale ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

L’aggiudicatario, in particolare, deve svolgere i compiti di seguito riportati, sempre e comunque nel pieno rispetto della L. 14.08.1991, n. 281 e s.m.i. e della L.R. 3.04.1995, n. 12 e s.m.i.:

- collaborare con il Servizio ASL nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi, nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 14.08.1991, n. 281 e s.m.i. e della L.R. 3.04.1995, n. 12 e s.m.i., quindi, in maniera semplificativa ma non esaustiva, relativamente alla assistenza e vigilanza sanitaria, anagrafe canina, applicazione microchip, sterilizzazione, etc.;
- collaborare con i servizi comunali competenti nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi, nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 14.08.1991, n. 281 e s.m.i. e della L.R. 3.04.1995, n. 12 e s.m.i.;
- gestire il “canile sanitario” secondo i principi ispiratori previsti dall’art. 8, c. 2, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i.;
- gestire il “canile rifugio” secondo i principi ispiratori previsti dall’art. 9, c. 1, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i.;
- attuare i piani di controllo della popolazione canina mediante la limitazione delle nascite, così come previsto dall’art. 4, c. 1, della L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i. e dall’art. 2, c. 1, della L.R. 3.04.1995 e s.m.i., attraverso la sterilizzazione, effettuata, tenuto conto del progresso scientifico, presso il Servizio ASL;
- assicurare agli animali custoditi buone condizioni di vivibilità, accudendoli quotidianamente e provvedendo a tutte le loro necessità quali, in maniera semplificativa ma non esaustiva, alimentazione, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura anche mediante passeggiate nell’area di gestione, toelettatura, etc.;
- provvedere tutti i giorni alla somministrazione di cibo, mediante apposita dieta bilanciata da concordare con il Servizio ASL;
- provvedere tutti i giorni alla pulizia dei singoli box e dell’intera struttura, compresi i locali destinati ad ufficio, ambulatorio e deposito;

- provvedere alla disinfezione ambientale mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, effettuando non meno di una volta al mese, e comunque sempre all'occorrenza o quando specificatamente richiesta dal Servizio ASL, la disinfestazione e derattizzazione generale;
- provvedere alla manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i., dell'intera struttura, quindi degli immobili, degli impianti tecnologici, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che verranno affidate mediante apposito verbale; in maniera semplificativa ma non esaustiva, l'aggiudicatario relativamente agli immobili dovrà provvedere a tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- garantire l'apertura al pubblico in giornate ed orari da definire in accordo con il Comune e, comunque, per un monte ore non inferiore alle 12 (dodici) ore settimanali, da distribuirsi nell'arco dei giorni della settimana, di cui almeno 2 (due) ore nella giornata della domenica;
- provvedere ad una corretta e puntuale gestione amministrativa del canile provvedendo all'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (in maniera semplificativa ma non esaustiva, presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o soppressioni a norma di legge con relativa certificazione del Servizio ASL, etc.), alla compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi sanitari, numero di box, e quanto altro necessario), comunicando al Servizio ASL ed al Servizio comunale competente, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi agli animali, come sopra; per quanto concerne gli ingressi degli animali nel canile, è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare ordinanza di ricovero, previo parere del Servizio ASL, considerando il rapporto spazio-numericò della struttura in oggetto, sentito sempre e comunque il Servizio comunale interessato;
- verificare sempre, all'ingresso dei cani, la presenza del codice di riconoscimento (microchip) segnalando l'eventuale assenza al Servizio ASL e quindi inserendo tempestivamente il microchip; in caso di cani identificati, dovrà essere contattato il legittimo proprietario invitandolo a ritirare l'animale;
- operare sempre e comunque per ridurre al minimo, se non addirittura per evitare, la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione con attività mirate;
- attivare in un anno almeno n. 3 (tre) progetti per incentivare le adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;
- provvedere a propria cura e spese allo smaltimento di n. 10 carcasse/anno di animali deceduti all'interno della struttura, con le modalità stabilite dal Servizio ASL e dal Servizio comunale competente, per il tramite di ditta qualificata appositamente incaricata; dalla undicesima carcassa in su, nell'arco di un anno, provvedere a propria cura e a spese del Comune, con le modalità stabilite dal Servizio ASL e dal Servizio comunale competente, per il tramite di ditta qualificata appositamente incaricata;
- provvedere allo svuotamento almeno trimestrale della fossa a tenuta stagna presente all'interno del canile; lo svuotamento deve comprendere il prelievo tanto della parte liquida che dei fanghi per il tramite di ditta qualificata appositamente incaricata, le analisi del rifiuto, il conferimento in discarica autorizzata con acquisizione delle bolle di smaltimento; comunque l'intera operazione dovrà essere effettuata conformemente alle previsioni dettate a riguardo dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- provvedere alla raccolta e conferimento in discarica autorizzata con acquisizione delle bolle di smaltimento dei rifiuti solidi/liquidi rivenienti dalle deiezioni dei cani nei box e alla pulizia dei box medesimi, per il tramite di ditta qualificata appositamente incaricata; comunque l'intera operazione dovrà essere effettuata conformemente alle previsioni dettate a riguardo dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicare al Comune, all'inizio dell'attività, l'elenco delle persone che opereranno all'interno della struttura, siano essi dipendenti, incaricati o volontari, le mansioni ad essi affidate ed ogni modifica che si dovesse verificare in seguito;
- comunicare al Comune le generalità e il riferimento telefonico del responsabile organizzativo della struttura e del referente in loco, il quale deve garantire sempre e comunque un servizio di pronta reperibilità e disponibilità per le emergenze;
- vigilare affinché gli operatori presenti nella struttura, siano essi volontari, dipendenti o incaricati portino un cartellino di riconoscimento;
- procedere, ai sensi del combinato art. 2, c. 6, della L. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i. e art. 6, c. 5, della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i., alla soppressione dei cani ricoverati soltanto se gravemente malati, incurabili e di comprovata pericolosità, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, anche

liberi professionisti, nel rispetto delle previsioni a riguardo dettate dagli art. 86, 87 e 91 del D.P.R. 8.02.1954 n. 320;

L'aggiudicatario non può assolutamente destinare i cani ricoverati presso il canile alla sperimentazione, così come vietato dall'art. 2, c. 3, della L.R. 14.08.1991 n. 281 e s.m.i. .

Art. 6 – Costo a base di gara

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale D'Appalto è stabilito un costo a base di gara pari ad €/cane/giorno 2,20 (due/20), oltre IVA come per legge, in ragione della durata della concessione del servizio di gestione.

Art. 7 – Modalità circa il recupero e la custodia dei cani randagi

Spetta al Servizio ASL il recupero dei cani randagi.

In caso di recupero di cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina, microchippati e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

Qualora venissero depositati, da parte di ignoti, dei cuccioli di cane dinanzi al canile, la spesa per il ricovero e la custodia degli stessi sarà posta a carico del Comune.

Art. 8 – Organici

L'aggiudicatario deve garantire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale D'Appalto a mezzo di proprio personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.

L'aggiudicatario deve garantire, inoltre, che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera, che presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

Art. 9 – Responsabilità

L'aggiudicatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell'ambito del canile e delle aree di pertinenze, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del suddetto Comune.

Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dall'aggiudicatario nel corso della durata del contratto.

Art. 10 – Tutela sanitaria, vigilanza e controllo

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3.04.1995 n. 12 e s.m.i., le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi nonché i controlli connessi all'attuazione delle disposizioni di legge sono attribuiti al Comune che li esercita mediante le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22.08.1989 n. 13.

E' riservato al Comune ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile.

Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza preavviso alcuno, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, che l'aggiudicatario rispetti i termini del presente capitolato, collabori col Servizio ASL nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

Art. 11 – Spese a carico del Comune di Salice Salentino

Sono a carico del Comune, in ragione del numero dei cani iscritti al registro di carico e scarico:

- la spesa derivante dall'applicazione del canone giornaliero per cane, oltre IVA come per legge;
- le spese per lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, oltre la decima nell'arco di un anno;
- le spese per la manutenzione straordinaria del Canile; relativamente ai fabbricati gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall'art. 3, c. 1. Lett. b), del D.P.R. 606.2001 n. 380 e s.m.i.;
- le spese derivanti dalle utenze in generale (luce, acqua, etc.);
- le spese relative ai cuccioli di cane abbandonati vicino al canile;
- le spese derivanti da eventuali interventi straordinari che dovessero essere richiesti dal Servizio ASL.

Art. 12 – Durata

La durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del processo verbale di consegna del canile.

Art. 13 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il Comune, per lo svolgimento dei compiti che sono oggetto del presente Capitolato Speciale D'Appalto, si impegna a corrispondere all'aggiudicatario le spese di cui all'art. 11 del presente Capitolato Speciale D'Appalto effettuando i pagamenti a seguito di presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

Art. 14 – Garanzia di esecuzione

A garanzia del puntuale assolvimento delle obbligazioni assunte, l'aggiudicatario presenta, ai fini della sottoscrizione della convenzione amministrativa, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a prima richiesta, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, di durata pari a quella del contratto, che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo contrattuale è pari ad €/cane/giorno offerto x 100 x 365 x 3, dove:

- €/cane/giorno offerto: è il costo giornaliero a cane proposto dall'aggiudicatario;
- 100: è il numero di cani massimo che può ospitare il canile;
- 365: sono i giorni che si considerano in un anno;
- 3: sono gli anni di durata della convenzione.

In caso di inadempimento o di inesatto adempimento o di inosservanza degli obblighi contrattuali il Comune, di concerto, si riserva il diritto di risoluzione della convenzione.

Art. 15 – Penalità

Qualora nel corso dell'espletamento del servizio il Comune accerti inadempimenti contrattuali del Concessionario ovvero violazioni di legge, dovranno tempestivamente contestarlo per iscritto allo stesso. A seguito della suddetta contestazione, il Concessionario è tenuto a fornire, entro i successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, dettagliate giustificazioni a riguardo. Il Comune dovrà valutare le memorie difensive e valutare se ritenerle valide o meno, quindi valutare se accettarle o respingerle ovvero, consequenzialmente, fare decadere o ritenere avvenuto l'inadempimento contestato.

Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà avvenuto l'inadempimento contestato.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune provvederà ad applicare una penale di euro 300,00 (trecento/00) con trattenuta sul compenso trimestrale successivo. Al verificarsi nell'anno del terzo inadempimento accertato, verrà applicata una detrazione, a titolo di penalità, pari al 3% dell'importo totale annuale.

Nel caso in cui, anche in seguito all'applicazione della penale, il Concessionario non rispetti le disposizioni contrattuali ovvero continui nelle violazioni di legge, i comuni si riservano la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva, sempre che il fatto non costituisca reato.

Nel caso di risoluzione della Convenzione, all'aggiudicatario verranno rimborsate le spese fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese sostenute dal Comune, gli eventuali danni patiti.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune si rivarrà sulla garanzia prestata dal Concessionario, senza bisogno di diffida o altra formalità.

Art. 16 – Spese contrattuali

La Convenzione Amministrativa da stipularsi tra le parti, ai sensi del del D.P.R. 634/1972 e s.m.i., è soggetta a registrazione.

Art.17 – Foro competente

Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite al Foro di Lecce.

Art. 18 – Posizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale D'Appalto, si rinvia a quanto disposto dalla "normativa di riferimento" di cui all'art. 1 e, in generale, dalle norme vigenti in materia.

Salice Salentino, 16.12.2013

Il Tecnico Redattore
Arch. Diego Perrone